



Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI
RIMOZIONE COATTA, BLOCCO, RECUPERO E
AFFIDAMENTO DEI VEICOLI**

Art. 1
OGGETTO DEL DISCIPLINARE

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'appalto dei seguenti servizi ed attività connesse:
 - Servizio di rimozione, blocco e custodia dei veicoli disposto dalla Polizia Locale di Pomezia e da altri organi di Polizia Stradale, in servizio o in transito sul territorio comunale, ai sensi degli artt. 215 e 159, comma 2° del D.Lgs n. 285/92.
 - Recupero dei veicoli incidentati ovvero provento di furto, posti sulla pubblica via, che non siano in sicurezza, e di cui né i proprietari né terzi siano in grado di assumerne la custodia.
 - Recupero o spostamento di quei veicoli che, pur trovandosi in sosta regolare, nella pubblica via, o comunque in luogo ove non sia applicabile la sanzione accessoria della rimozione, si rendesse necessario rimuovere per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza.
 - Recupero e custodia dei veicoli per i quali gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. abbiano ritenuto necessario procedere al sequestro penale degli stessi, anche su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. In tale evenienza l'intervento e i relativi oneri sono regolati dalla vigente normativa in materia di spese di giustizia.
 - Gestione della depositaria, consistente nella custodia e restituzione dei veicoli introdotti, ed attività connesse.
 - La rimozione dei veicoli utilizzati per i cartelli, insegne o altri mezzi pubblicitari, non autorizzati, situati anche all'interno di terreni privati, a seguito di conclusione del procedimento sanzionatorio, ex art. 23, comma 13 bis.
2. Sono esclusi gli interventi relativi alle sanzioni accessorie del sequestro amministrativo e del fermo amministrativo, già oggetto di apposita disciplina applicativa della Prefettura di Roma - U.T.G - SIVES.
3. Sono altresì esclusi dal presente regolamento i veicoli a motore in stato d'abbandono oggetto di separata convenzione/regolamentazione.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI

1. Il servizio di rimozione dei veicoli viene effettuato nelle strade pubbliche ed in quelle private aperte al pubblico transito, ove sia applicabile il Codice della Strada.
2. La rimozione viene effettuata in tutti i casi previsti dal vigente Codice della Strada e quando i veicoli siano stati abbandonati ovvero coinvolti in incidenti e costituiscano grave intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione.
3. La rimozione, o il blocco del veicolo, nei casi ritenuti opportuni, dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 215 del Codice della Strada e dall'art. 397 e 398 del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 3
MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'affidamento del servizio sarà espletato mediante bando di gara, secondo le modalità previste nel bando stesso.

Art. 4
DURATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

1. L'affidamento del servizio, ai sensi dell'art 354 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada ha durata biennale, e può essere affidato in concessione, ai soggetti che siano in possesso, dell'autorizzazione di rimessa di cui all'art 19 del D.P.R. n. 616/77 e di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 354 del D.P.R. n. 495/92, e dal bando di affidamento.

Art. 5
ATTREZZATURE

1. La ditta aggiudicatrice deve assicurare il servizio con veicoli rispondenti alle caratteristiche definite dagli artt. 12 e 354 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché dall'art. 159 del Codice della Strada. Per ciò che concerne l'applicazione eventuale della sanzione accessoria del blocco dei veicoli, si fa riferimento all'art. 355 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 6
DEPOSITERIA

1. I veicoli rimossi saranno depositati nella depositaria in disponibilità del concessionario, o dei concessionari, ubicata preferibilmente nel territorio comunale di Pomezia, e dovrà avere un'ampiezza tale da permettere la sosta di un numero di veicoli previsto nel bando, oltre ad essere conforme alla vigente normativa tecnica ambientale e urbanistica di settore.
2. Potranno essere individuate aree di proprietà comunale presso le quali effettuare il deposito temporaneo dei veicoli rimossi, al fine di effettuare una pronta restituzione.

Art. 7
ORARIO DI SERVIZIO ED ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE

1. La ditta dovrà garantire il servizio per l'intero arco dell'anno, festivi inclusi. L'orario ordinario del servizio corrisponderà all'orario di servizio vigente per gli appartenenti alla Polizia Locale, fermo restando in caso di necessità, la facoltà di richiedere l'intervento anche in orario notturno.
2. Il servizio di restituzione agli aventi titolo, dei veicoli rimossi dovrà essere garantito nell'arco orario dalle 08.00 alle 22,00 per almeno otto ore nei giorni feriali e festivi.
3. L'utilizzo della convenzione che si andrà a stipulare si intende esteso anche agli altri organi di polizia stradale operanti sul territorio comunale.

Art. 8
TARIFFE DEI SERVIZI

1. Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicare da parte del concessionario del servizio, sono quelle previste dal D.M. n° 401 del 04/09/1998, aggiornate secondo gli indici ISTAT, ed i cui importi sono esplicitati nell'allegato "A" del presente regolamento, lo stesso allegato contiene anche le specifiche indicazioni per determinare l'importo da pagarsi in base ai servizi erogati. Il Comune di Pomezia si riserva la facoltà di prevedere una variazione in aumento o in diminuzione di ogni singola voce tariffaria non superiore al 20% di quella stabilita dal D.M. 401/1998 a fronte di particolari situazioni temporali o ambientali, alla densità di traffico, alla dislocazione delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato.
2. Le tariffe stesse potranno essere aggiornate annualmente, con deliberazione di Giunta Comunale secondo la variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
3. La Ditta aggiudicataria del servizio ha l'obbligo di tenere ben visibile sui veicoli e nel luogo di custodia le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta dell'utenza.

Art. 9

ASSICURAZIONI, PENALI E RESPONSABILITA'

1. Il concessionario dovrà assumersi la completa responsabilità, stipulando idonea polizza assicurativa, per eventuali danni provocati ai veicoli ed a terzi nel corso dell'effettuazione delle operazioni relative al servizio, nonché per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati.
2. Esso è responsabile del veicolo dal momento dell'aggancio, al momento della restituzione all'avente titolo.
3. Il concessionario dovrà essere in regola con rassicurazione R.C.A. di ogni veicolo ad uso speciale impiegato nel servizio rimozione, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.
4. La depositaria utilizzata dovrà essere coperta da assicurazione contro l'incendio e il furto dei veicoli custoditi e delle cose in essi contenute.
5. È prevista la risoluzione del rapporto a carico della ditta concessionaria che ingiustificatamente non ottempererà alle richieste di intervento da parte degli organi di Polizia Stradale e giudiziaria.

Art. 10

ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE E RESTITUZIONE DEL VEICOLO DURANTE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE (SPOSTAMENTO A VISTA)

1. Nel caso in cui, per cause di forza maggiore e/o di pubblica sicurezza o pubblico interesse, si dovesse procedere allo spostamento o alla rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, per motivi di pubblico interesse o sicurezza pubblica, nulla sarà dovuto da parte dei proprietari degli stessi, né a carico dell'ente proprietario della strada o dell'organo di polizia stradale che ha richiesto l'intervento. Il compenso spettante alla ditta concessionaria sarà a carico di chi ha causato l'evento che ha reso necessario l'intervento qualora individuato.
2. In caso di avaria ai mezzi della Polizia Locale di Pomezia la ditta presterà soccorso stradale a titolo gratuito.
3. Nessun compenso, così compreso il diritto di chiamata, sarà dovuto alla ditta concessionaria nel caso in cui la richiesta di intervento venga annullata da parte del Comando richiedente e nel caso in cui sopraggiunga il trasgressore o proprietario del mezzo prima dell'aggancio del veicolo.
4. Nel caso in cui il trasgressore sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta.
5. Qualora l'intervento abbia ad oggetto il recupero di un veicolo provento di furto per il quale non sia giustificato il sequestro penale (preventivo o probatorio), e non sia possibile il tempestivo affidamento del veicolo al soggetto denunciante o proprietario debitamente contattato a cura dell'organo di polizia giudiziaria procedente, si applicheranno le sole spese di intervento (diritto di chiamata ed operazioni di carico e scarico) come individuate nella tabella allegata. Le spese di custodia dei veicoli oggetto di furto decorreranno dal terzo giorno successivo al rinvenimento.

Art 11

RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSI - MODULISTICA – REGISTRI

1. Per la restituzione del veicolo rimosso ai sensi del codice della strada, l'avente titolo (il proprietario o colui che dimostri l'incontrovertibile pacifico possesso del veicolo al momento della rimozione), o persona munita di delega del proprietario, dovrà presentarsi presso l'organo di polizia stradale da cui dipendono gli operatori che hanno disposto l'intervento, provando il titolo alla restituzione del veicolo.
2. L'organo di polizia stradale, qualora ne sussistano le condizioni rilascerà all'uopo nulla osta alla restituzione da esibire all'addetto alla depositaria concessionaria alla quale verserà le spese di intervento, rimozione e custodia.
3. Dell'avvenuta restituzione, il depositario redige apposito verbale, lo stesso dovrà contenere la data e l'ora della restituzione, nonché la dichiarazione che il veicolo non ha subito danni. Il predetto

verbale dovrà essere redatto in triplice copia, (una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario), e sarà sottoscritto dal depositario e dall'interessato.

4. Il depositario dovrà tenere un apposito registro di carico e scarico dei veicoli rimossi e restituiti e dovrà trasmettere ogni mese alla Polizia Locale, l'elenco dei veicoli giacenti. Delle somme riscosse, il concessionario rilascerà quietanza, in triplice copia secondo le modalità sopraesposte.
5. Tutta la modulistica necessaria sarà predisposta e fornita dalla Polizia Locale di Pomezia.

Art. 12

MANCATO RITIRO DEI VEICOLI RIMOSI

1. Nell'eventualità di giacenza di veicoli rimossi, fermati, recuperati o sequestrati, per i quali non potessero essere recuperate le spese di intervento e custodia, per un qualsiasi motivo (negligenza nel ritiro, mancato ritiro, mancato pagamento, ecc.), si applicherà la disciplina di cui all' art. 215, comma 4, del C.d.S. conformemente alle indicazioni del competente Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo.

Art. 13

RITIRO DEGLI OGGETTI GIACENTI ALL'INTERNO DEI VEICOLI RIMOSI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA

1. Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirare lo stesso, ma soltanto gli oggetti giacenti al suo interno, si provvederà, previa autorizzazione dell'Organo di Polizia Stradale che ha disposto la rimozione.

Art. 14

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La ditta concessionaria è tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio, con sollecitudine, cautela e diligenza, in modo da non creare intralcio alla circolazione. I veicoli "carro-attrezzi" dovranno raggiungere il luogo dell'intervento entro un tempo massimo di trenta minuti dalla chiamata da parte dell'organo accertatore.

Art. 15

PENALITA' - CONTENZIOSO

1. Nel caso di infrazione da parte del concessionario, (es. momentanea assenza degli addetti alla custodia, ritardo oltre i 10 minuti nei tempi di intervento, comportamento irrispettoso nei confronti dell'utenza ovvero rifiuto di operazioni richieste dagli Agenti di Polizia Stradale) sarà applicata su segnalazione del Comandante del Corpo di Polizia Locale, da parte del competente Settore comunale, una penale da determinarsi in sede di predisposizione del bando per l'affidamento del servizio.
2. Ripetute infrazioni, potranno essere causa di risoluzione del contratto. Per ogni controversia relativa al servizio rimozione che coinvolga il Comune di Pomezia e/o la Polizia Locale di Pomezia il Foro competente è quello di Velletri.

Art. 16
ADEMPIMENTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE

1. Presso il Comando Polizia Locale di Pomezia sarà tenuto un registro sulle rimozioni effettuate su cui dovranno essere riportati i seguenti dati:
 - Tipo veicolo
 - Targa
 - Località di prelievo
 - Orario della rimozione
 - Articolo del Codice della Strada violato o altro motivo della rimozione
 - Data di riconsegna del veicolo
2. Le condizioni del veicolo relative a danni di carrozzeria o ad oggetti visibili contenuti all'interno dovranno essere riportate nel relativo verbale di rimozione. Sarà tenuto altresì apposito registro relativo agli altri interventi indicati nell'art. 1, indicante:
 - Tipo veicolo
 - Targa
 - Località di prelievo
 - Data e Ora della rimozione Tipologia di intervento
 - Deposito intervenuto
3. Qualora al termine della procedura di affidamento del servizio vengano individuati due soggetti aggiudicatari, il criterio di scelta dell'operatore sarà quello della maggiore vicinanza al luogo di intervento, solo in caso di impossibilità, di quest'ultimo, ad intervenire nel termine di cui all'art. 14, si procederà a richiedere l'intervento all'altro soggetto legittimato, dandone menzione nell'apposito registro.

Art. 17
ALTRI TIPI DI INTERVENTO

1. In considerazione dell'art.11, 2° co., del Codice della Strada ("gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere") eventuali richieste di generico soccorso stradale, da parte dell'utenza, ricevute dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, potranno essere evase dagli agenti, fornendo i recapiti del deposito più vicino al luogo di intervento, o richiedendo direttamente l'intervento della ditta in tal modo individuata.
2. L'intervento effettuato dal concessionario o da uno dei concessionari, ai sensi di tale articolo sarà annotato sul registro di cui al comma 2 dell'articolo precedente.
3. Le spese relative a tali interventi saranno ad esclusivo carico degli utenti richiedenti.

Art. 18
DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Alla ditta aggiudicataria del servizio, è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, a pena della risoluzione del contratto.

Art. 19
DISPOSIZIONI FINALI

1. Quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente e/o dal presente regolamento, potrà essere disciplinato dal bando di gara e dall'eventuale capitolato speciale relativo all'affidamento del servizio. Nelle more dell'espletamento della procedura di gara, al fine di non interrompere il servizio di rimozione dei veicoli in sosta di intralcio, l'Amministrazione si avvarrà dei depositi che già operano e collaborano con il Corpo di Polizia Locale, applicando le tariffe determinate ai sensi degli articoli precedenti.

TARIFFE RIMOZIONI artt. 159 e 215 D. lgs 285/1982 (Nuovo Codice della Strada) - D.M. n. 401 del 04.09.1998

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TARIFFA INIZIALE D.M. 401/98
Diritto di chiamata	10,33 € (rivalutata luglio 2014* € 14,12)
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	15,49 € (rivalutata luglio 2014 € 21,18)
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del carro attrezzi al luogo d'intervento e, successivamente, alla depositeria)	2,22 €/km (rivalutata luglio 2014 € 3.04) Da determinare forfait chilometrico secondo l'ubicazione del concessionario (es. 24,32 € (8 km circa))
Spese custodia	3,00€ ciclomotori e motoveicoli, 5,00€ al giorno a partire dalle 24 ore successive alla rimozione del mezzo a carico del trasgressore/interessato
Totale intervento esclusa IVA 22%	59,62€
Intervento notturno o festivo esclusa IVA 22%	78,50€

* fonte ISTAT <http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/>

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t

Tipologia di intervento	Tariffa iniziale D.M. 401/98
Diritto di chiamata	12,91€ (rivalutata luglio 2014 € 17,65)
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	25,82 € (rivalutata luglio 2014 € 35,30)
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del carro attrezzi al luogo d'intervento e, successivamente, alla depositaria)	2,58 €/Km (rivaluta luglio 2014 € 3,53) Per gli interventi effettuati su tutto il territorio comunale si applica un forfait pari a 8 km pari a € 28,24
Spese di custodia	3,00 € ciclomotori e motoveicoli, 5,00 € al giorno a partire dalle 24 ore successive alla rimozione del mezzo a carico del trasgressore/interessato
Totale intervento esclusa IVA 22%	81,19 €
Intervento notturno o festivo esclusa IVA 22%	105,54 €

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ciclomotori e motoveicolo

Si applicano le tariffe riportate nella tabella soprastante, **umentate del 10%** per ogni tonnellata o frazione di tonnellata che eccede al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico. Per i ciclomotori e i motoveicoli le tariffe di cui sopra sono ridotte del 10%.

In orario notturno (compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo) e **in orario festivo** (le 24 ore della giornata festiva) è prevista **una maggiorazione del 30%** su tutte le tariffe.